

**LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 10-01-2007
REGIONE CALABRIA**

Promozione del sistema integrato di sicurezza.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 24
del 30 dicembre 2006
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 4 del 12 gennaio 2007

Indice:

Articoli della Legge:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#)

*IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 9

Contratti locali di sicurezza

1. La Regione finanzia Contratti locali di sicurezza elaborati dagli Enti locali, anche di concerto con i soggetti privati, dalle associazioni iscritte all'albo regionale che operano sul territorio regionale nel campo sociale e nella valorizzazione del territorio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati dai Comuni singoli o associati, dalle Province, dalle Comunità montane, dalle Circoscrizioni, dalle associazioni legalmente costituite per la valorizzazione dei Comuni e dei quartieri, dalle organizzazioni di categoria, dai consorzi fra imprenditori, da istituzioni scolastiche, dalle organizzazioni operanti nel privato sociale.

3. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere una pluralità di azioni integrate fra di loro e comunque devono contenere almeno due dei seguenti interventi:

- a) investimenti per accrescere la vivibilità di aree degradate, in particolare quelle urbane o dove è più alto il rischio per la sicurezza dei cittadini anche attraverso il potenziamento degli strumenti di polizia locale per favorire il controllo del territorio;
- b) accrescimento della sicurezza nei territori di competenza dei piccoli comuni di pianura, collina e montagna;
- c) iniziative di prevenzione rivolte alla popolazione anziana, ai bambini e ai giovani anche attraverso il reinserimento di minori già coinvolti in attività criminali, purché non già finanziate da altre leggi statali e/o regionali;
- d) assistenza e aiuto alle vittime dei reati anche attraverso iniziative atte a ridurre il danno subìto;
- e) dotazioni di impianti tecnologici per rendere più sicuri luoghi ed esercizi pubblici, artigianali e commerciali, escluse le tipologie distributive medie e grandi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- f) iniziative volte al recupero della **prostituzione** o ad attività di supporto dirette alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti e di ogni altra attività illegale;
- g) iniziative rivolte alla diffusione ed alla affermazione della cultura della legalità anche attraverso attività di formazione congiunta tra operatori degli Enti locali, della polizia locale e delle organizzazioni del terzo settore;
- h) iniziative di carattere sociale attraverso lo studio, osservazione, ricerca e documentazione sulle tematiche concernenti la sicurezza delle città e delle sue comunità.

4. La Regione contribuisce altresì al finanziamento di convenzioni in materia di sicurezza che siano definite ai sensi dell'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia

di pubblica
amministrazione) tra il Ministero degli Interni e
soggetti pubblici o privati
per far fronte a situazioni di particolare disagio ed
insicurezza sociale.